

**Prof. avv. Domenico Garofalo**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Avv. Madia Rita Favia**  
**Via Dante Alighieri n. 396- 70123 BARI**  
**Tel.080.5749336- fax 080.5746737**

**RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

in ottemperanza all'ordinanza TAR Puglia -Bari, sez. I, n. 239/2025 con la quale è stata disposta -nel giudizio iscritto al n. RG 906/2025- l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Comune di Canosa di Puglia ed al fine di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di notificazione, si indicano qui di seguito i dati richiesti dall'ordinanza :

**- AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia –Bari , Sez. I, n. R.G. 906/2025.**

**- RICORRENTE:**

**GIGANTE TOMMASO**, rappresentato e difeso per procura considerata in calce al ricorso dal prof. Avv. Domenico Garofalo (c.f. GRFDNC51M21A662A) e dall'avv. Madia Rita Favia (CF. FVAMRT81L45A662L) presso il cui studio sito in Bari alla Via Dante Alighieri, n. 396 è elettivamente domiciliato , i quali dichiarano di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec garofalo@pec.it ovvero al n. di fax 080/5746737)

**- AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**, in persona del Sindaco l.r.p.t., sedente per la carica in Canosa di Puglia (BT), alla Piazza Martiri 23 Maggio, n. 13, Codice Fiscale: 81000530725, Partita IVA: 01091490720, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S; pec: lancieri.marco@avvocatibari.legalmail.it), presso il cui studio, sito in Bari al Corso Cavour n. 124 è elettivamente domiciliato

**- CONTROINTERESSATO INTIMATO:**

sig. LUCA VANNELLI, non costituito in giudizio

**- CONTROINTERESSATI DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE:**

**BALESTRUCCI ANTONIO**

**PORRO SIMONE**

**DE BENEDITTIS ANDREA PASQUALE**

**CAPOZZA GIOVANNI LUCA**

**SACCINTO DANIEL DAVIDE**

**DIVICCARO COSIMO DAMIANO**

**MINERVA FABIO**

**CASCIONE MICHELE**

**ROSSIGNOLI PASQUALE**

In qualità di idonei collocati in posizione successiva a quella del ricorrente nella graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat.C), approvata con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2451 del 22/12/2023 e successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- Il SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE reg. gen. 692 del 09/04/2025, come da elenco comunicato dal Comune di Canosa di Puglia per il tramite del proprio difensore con nota pec del 22.7.2025

**- ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI E OGGETTO DEL RICORSO:**

Declaratoria di nullità e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:

-Della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- Il SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE n. 663 del 7.4.2025 (doc. n. 9) di esclusione del sig. Gigante-idoneo classificatosi al 16mo posto- dalla graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat.C), approvata con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2451 del 22/12/2023.

-nonché della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- Il SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE n. 692 del 9.4.2025 (doc. n. 10) di presa d'atto della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 663/2025. Aggiornamento graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C) aggiornata all'11.4.2025 (doc. n. 10 bis)

-Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente anche se di contenuto ignoto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

**- TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:**

***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI***

***RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A. nonché  
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DI EVENTUALI ULTERIORI CONTROINTERESSATI***

\* \* \*

*In favore del sig. **GIGANTE TOMMASO**, OMISSIS, rappresentato e difeso- giusta mandato rilasciato in calce al presente ricorso- dal prof. Avv. Domenico Garofalo (c.f. GRFDNC51M21A662A) e dall'avv. Madia Rita Favia (CF. FVAMRT81L45A662L) presso il cui studio sito in Bari alla Via Dante Alighieri, n. 396 è elettivamente domiciliato (Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo di pec garofalo@pec.it ovvero al n. di fax 080/5746737)*

***RICORRENTE***

***CONTRO***

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**, in persona del Sindaco l.r.p.t., sedente per la carica in Canosa di Puglia (BT), alla Piazza Martiri 23 Maggio, n. 13, Codice Fiscale: 81000530725, Partita IVA: 01091490720

**RESISTENTE**

**NONCHE'NEI CONFRONTI**

*Del sig. LUCA VANNELLI, OMISSIS, idoneo non vincitore collocato al 20mo posto e/o comunque in posizione successiva a quella del ricorrente nella graduatoria finale di merito aggiornata all'11.4.2025 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat C)*

**CONTROINTERESSATO RESISTENTE POTENZIALE**

**PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' E/O ANNULLAMENTO**

*-Della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE n. 663 del 7.4.2025 (doc. n. 9) di esclusione del sig. Gigante-idoneo classificatosi al 16mo posto- dalla graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat.C), approvata con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2451 del 22/12/2023.*

*-nonché della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE n. 692 del 9.4.2025 (doc. n. 10) di presa d'atto della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 663/2025. Aggiornamento graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C) aggiornata all'11.4.2025 (doc. n. 10 bis)*

*-Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente anche se di contenuto ignoto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente*

***E conseguentemente adottare ogni statuizione ai fini del reinserimento in graduatoria del ricorrente per la durata di vigenza della graduatoria per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C)***

**FATTO**

- 1. Con determinazione dirigenziale del II Settore Reg. Gen. n. 1876 del 10/10/2023, il Comune di Canosa bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori (ex Cat. C) (doc. n. 1).*
- 2. Con determinazione dirigenziale del II Settore Programmazione, Bilancio, Rendicontazione, Tributi e Personale Reg. gen. n. 2451 del 22/12/2023 (doc. n. 2) veniva approvata la graduatoria finale di merito e si stabiliva di procedere all'assunzione del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori (ex Cat. C). Il sig. Gigante si classificava al 16mo posto (identificato con il cod. 58NKYDVAK4- doc. n. 3 ).*
- 3. Assunto il primo agente a tempo pieno ed indeterminato, il Comune di Canosa cedeva la graduatoria per il 2° classificato al Comune di Santeramo in Colle, sempre a tempo pieno ed indeterminato.*
- 4. Nel corso dell'anno 2024 e nei primi mesi del 2025 il Comune di Canosa ha utilizzato per scorrimento la graduatoria di cui innanzi procedendo all'assunzione a tempo indeterminato e a*

**tempo parziale (12 ore settimanali)** di n. 13 Agenti di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat. C) [determinazione dirigenziale n. 1343 del 02/07/2024- doc. n. 4, determinazione dirigenziale n. 1433 del 16/07/2024—doc. n. 5 nonché determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 518 del 18/03/2025- doc. n. 6 ], **arrivando così alla posizione ricoperta dal sig. Gigante**, ed anzi andando oltre.

5. Invero, il ricorrente riceveva in data **07/03/2025** (doc. n. 7) una richiesta di disponibilità alla assunzione presso il Comune di Canosa a tempo indeterminato **e parziale per sole n.12 ore di lavoro settimanali** ( e non per n.36 ore di lavoro come da concorso espletato) che tuttavia era costretto a rifiutare per ragioni di natura familiare ed economica.
6. Si precisa fin da ora come il ricorrente nella propria comunicazione **abbia dichiarato di voler rinunciare solo a quella tipologia di assunzione presso il Comune (part time 12 ore settimanali), non di certo a qualsivoglia assunzione o peggio alla permanenza nella graduatoria.**
7. Infatti il sig. Gigante, marito e padre di una bambina di 4 anni a carico ,era stato nelle more (a far data dall'1.5.2024) assunto dal Comune di Avigliano **con contratto a tempo pieno ed indeterminato** (doc. n. 13) per il profilo di Istruttore di PL (ex cat C), per utilizzazione della graduatoria approvata all'esito del concorso bandito dal Comune di Genzano di Lucania. Dunque per motivi squisitamente economici e di natura alimentare (è superfluo dire che la retribuzione e la contribuzione di un contratto di lavoro subordinato a 36 ore settimanali sono più alte di quella rinveniente da un contratto a 12 ore settimanali – quindi 1/3-e certamente consente di meglio provvedere al sostentamento della propria famiglia) manifestava il **motivato rifiuto alla SOLA proposta di assunzione a tempo parziale**, ricevuta a distanza di quasi un anno dal Comune di Canosa e dopo aver già superato il periodo di prova presso il Comune di Avigliano.
8. Rifiuto motivato che comunicava **nella consapevolezza ed anzi nel legittimo affidamento** che non sarebbe mai decaduto dalla graduatoria, in quanto condizione **NON PREVISTA NE' DAL BANDO NÉ TANTO MENO DALLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI DIPONIBILITÀ ALL'ASSUNZIONE PART TIME** (si veda nota del 7.3.2025, doc. n. 7<sup>1</sup>). Tant'è che contestualmente il sig. Gigante si dichiarava disponibile all'assunzione con **rapporto a tempo pieno ed indeterminato** presso il Comune di Canosa ovvero presso qualsivoglia Ente avesse chiesto l'utilizzazione della graduatoria del concorso bandito da quest'ultimo(doc. n. 8).
9. E' utile precisare sin da ora che ai sensi dell'art. 7 della lex specialis del concorso << **Il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione**, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte>>. In sostanza, non solo la norma fa unicamente riferimento alla **1) posizione del vincitore** che non prenda servizio entro il termine indicato dall'Amministrazione, e non anche a quella degli idonei non vincitori (quale è il ricorrente) eventualmente convocati previo scorrimento della stessa, ma essa ha previsto esclusivamente la **2) decadenza dall'assunzione** e non anche dalla graduatoria e peraltro **3) da quella specifica assunzione [ovverosia assunzione, a tempo pieno e indeterminato**, di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori (ex Cat. C)]; il tutto solo in caso di mancata presa di servizio (sempre da parte del vincitore) **4) senza giustificato motivo.**

---

<sup>1</sup> <<Con la presente, si chiede alla S.V., (idoneo non vincitore della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori, approvata giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen.n. 2451 del 22/12/2023), **la disponibilità ad assumere servizio presso questo ente**, a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali), previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, presumibilmente dal 1° aprile 2025.

Voglia, pertanto, comunicare espressamente l'assenso o il diniego, a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it, entro gg. 3 (tre) dalla ricezione della presente.

A seguito della Sua comunicazione si procederà a redigere i consequenziali atti amministrativi propedeutici alla formalizzazione dell'eventuale contratto di lavoro>>.

Da quanto innanzi è evidente come siamo ben al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 7 citato (chiamata per la presa di servizio a seguito di vincita di un concorso) tanto più che quella rifiutata dal Gigante è una **RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE SERVIZIO A 12 ORE ALLA SETTIMANA**, non certo all'assunzione prevista dal bando oggetto del concorso e dunque come sia del tutto illegittima la sua esclusione dalla graduatoria.

10. In data 8.4.2025 (doc. n. 9 bis) veniva notificata al sig. Gigante determinazione dirigenziale n. **663 del 7.4.2025 (doc. n. 9)** con la quale, da un lato, si evidenziava che con nota del 18/03/2025, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 10314, il Comune di Andria aveva chiesto ed ottenuto dal Comune in indirizzo **la disponibilità ad utilizzare la graduatoria valida del concorso a tempo pieno ed indeterminato** per il profilo di Istruttore di polizia locale ex Cat. C, dall'altro **che a seguito del rifiuto all'assunzione di cui al punto precedente** si procedeva all'aggiornamento della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia locale – Area degli istruttori (ex Cat. C) approvata con determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 2451 del 22/12/2023, escludendo i candidati classificatisi al quarto, ottavo e **sedicesimo posto**.
11. Seguiva la pubblicazione della determinazione n. **692 del 9/04/2025 (doc. n. 10)** avente ad oggetto la presa d'atto della determinazione dirigenziale n. **663/2025** con in allegato la graduatoria che confermava l'esclusione dalla stessa del sig. Gigante (doc. n. 10 bis) notificate al ricorrente in data 16.4.2025 (doc. n. 10 ter)
12. Con note del 9.4.2025 (doc. n. 11) e del 17.4.2025 (doc. n. 12), il sig. Gigante impugnava e contestava integralmente il contenuto delle determinazioni dirigenziali Reg.gen. n. 663/2025, n. 692 del 09/04/2025 chiedendone l'annullamento e chiedendo altresì il reinserimento nella graduatoria di merito nella posizione originariamente occupata (sedicesimo posto), essendo in prima posizione utile ai fini dello scorrimento della stessa.
13. Evidenziava altresì che avendo appreso proprio dal Comune resistente, attraverso la notifica della determina dirigenziale n.663 del 7.4.2025 (pag. 3) che il Comune di Andria aveva chiesto l'utilizzo della graduatoria de qua per l'assunzione a **tempo pieno ed indeterminato di n. 1 agente di P.L.** Area degli istruttori (ex Cat. C), cui il Comune di Canosa prestava il proprio consenso e che i candidati che lo precedevano in graduatoria (al quarto ed all'ottavo posto) risultavano già assunti a tempo indeterminato presso altri Comuni, egli vantava **un diritto soggettivo-concreto ed attuale a permanere nella graduatoria di merito e ad essere assunto**, da parte del Comune di Andria o di altro Ente autorizzato ad utilizzarla, per il posto a tempo pieno ed indeterminato per il quale ha concorso legittimamente, superando ben tre prove e collocandosi quindi in posizione utile ai fini dello scorrimento. Pertanto chiedeva di accedere e di estrarre copia, per evidenti fini di giustizia dei seguenti atti e documenti: -Deliberazioni e/o determinazioni e/o provvedimenti di eventuali assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di agente di Polizia Locale-Area degli istruttori (ex categoria C) disposte dal Comune di Canosa o dal Comune di Andria successivamente alla rinuncia comunicata dal sig. Gigante in data 18.3.2025 e per effetto di scorrimento della graduatoria concorsuale.
14. Con nota del 18.4.2025 (doc. n. 14), il Comune di Canosa riscontrava la nota del 17.4.2025 limitandosi ad affermare quanto segue: <<non risultano essere state adottate ulteriori deliberazioni o determinazioni di assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di agente di Polizia Locale. Inoltre, si precisa che non vi è alcuna convenzione stipulata con il Comune di Andria, **se non una nota in cui questo Ente manifesta la propria disponibilità a concedere l'utilizzo della graduatoria del concorso in oggetto**>>. Nota che tuttavia non veniva allegata nonostante la richiesta di accesso così come il Comune nulla replicava sulle articolate censure di illegittimità delle deliberazioni adottate.
15. Vieppiù che in data 8.5.2025 (doc. n. 16) l'utilizzo della graduatoria de qua veniva concesso anche in favore del Comune di Trani, in questo caso previa stipulazione di convenzione per l'assunzione a

*tempo determinato **ma a tempo pieno** DI N. 1 AGENTE DI P.L. - AREA DEGLI ISTRUTTORI APPROVATA DAL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA*

16. *A nulla è valso il sollecito (doc. n. 15) di cui alla nota della deducente difesa del 13.5.2025, tanto più che il Comune di Canosa evidentemente consapevole della forzatura interpretativa che stava operando nei confronti del sig. Gigante, aveva nelle more chiesto un parere (nota PEC del 20/06/2024, prot. n. 23176) , al Dipartimento della Funzione pubblica **in merito alla conservazione del posto in graduatoria solo in considerazione del fatto che trattasi di assunzione a tempo indeterminato ma parziale (12 ore settimanali). Ma piuttosto che sollecitare la risposta al parere ovvero procedere cautelativamente alla conservazione del posto, in ragione di tutte le censure sollevate, il Comune di Canosa costringeva il sig. Gigante all'odierna iniziativa giudiziaria e quindi ad impugnare le determinazioni dirigenziali di esclusione dalla graduatoria per i seguenti***

### **MOTIVI**

#### **1.SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.7 DEL BANDO DI CONCORSO NONCHÉ DELL'ART. 1336 C.C.**

*Come anticipato in narrativa, l'art. 7 del bando di concorso de quo prevede espressamente quanto segue:*

*<< **Il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte**>>.*

*In sostanza, non solo la norma fa unicamente riferimento alla **1) posizione del vincitore** che non prenda servizio entro il termine indicato dall'Amministrazione, e non anche a quella degli idonei non vincitori (quale è il ricorrente) eventualmente convocati previo scorrimento della stessa, ma essa ha previsto esclusivamente la **2) decadenza dall'assunzione** e non anche dalla graduatoria e peraltro **3) da quella specifica assunzione** [ovverosia **assunzione, a tempo pieno e indeterminato**, di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori (ex Cat. C)]; il tutto solo in caso di mancata presa di servizio (sempre da parte del vincitore) **4) senza giustificato motivo.***

*Ben quattro condizioni che non si sono affatto verificate nel caso di specie, tanto più che il ricorrente ha addotto comprovate necessità di natura familiare ed economica (che il Comune non ha nemmeno voluto verificare) per cui in alcun modo l'Amministrazione resistente, **proprio in ragione del bando cui si è autovincolata**, poteva prevedere l'esclusione dalla graduatoria del ricorrente.*

*Anzi, da tutto quanto innanzi è evidente come siamo ben al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 7 citato (chiamata per la presa di servizio a seguito di vincita di un concorso) tanto più che quella rifiutata dal sig. Gigante è una **RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE SERVIZIO A 12 ORE ALLA SETTIMANA**, non certo alla chiamata per la presa di servizio e quindi all'assunzione prevista dal bando oggetto del concorso (fattispecie disciplinata dalla norma). E' **EVIDENTE** come sia del tutto illegittima la sua esclusione dalla graduatoria.*

*In applicazione dei **principi di trasparenza, di par condicio dei candidati, di autovincolo**, le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della lex specialis, cui l'Amministrazione non può introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda.*

*Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.*

*L'impostazione che qualifica il bando come lex specialis, fatta propria dalla giurisprudenza maggioritaria (ex multis, Cassazione sentenza n. 79 del 03.01.2023), ha un'importante implicazione: le prescrizioni del bando di gara, infatti, configurando comunque un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., con l'intervenuta accettazione (tramite la domanda di partecipazione al concorso) sono intangibili, quindi non solo non possono essere modificate o integrate successivamente, ma altresì vincolano sia i concorrenti sia l'Amministrazione, la quale non dispone, quindi, di margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione*

*Ne discende che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.*

**E il tenore della previsione de qua è inequivocabile non contenendo alcun riferimento alla decadenza dalla graduatoria.**

*Tale interpretazione ha trovato conferma anche nelle più recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (così T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 12.04.2022, n. 125) che hanno **annullato** la determinazione con cui l'ente aveva disposto la decadenza della graduatoria del vincitore che aveva rinunciato per motivi familiari all'assunzione perché << il bando di concorso non la prevedeva come conseguenza della rinuncia all'assunzione In particolare il bando si limita a stabilire che "Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiara per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assume effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all'assunzione", **non già dall'iscrizione nella graduatoria**>>.*

*Vieppiù che il Giudice Amministrativo ha chiarito **quando si verifica la decadenza dalla (sola) assunzione** e quindi cosa debba intendersi per mancata presa di servizio senza giustificato motivo: <<in proposito occorre chiarire che **la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall'amministrazione al vincitore) conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione** consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.*

**Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere**>>.

*In altri termini, proprio in applicazione dell'art. 7 del bando de quo, la decadenza (peraltro dalla sola assunzione) sarebbe stata legittima ove il sig. Gigante fosse stato vincitore del concorso e fosse stato chiamato per prendere servizio per il posto (e quindi il profilo ed il contratto) messo a concorso, rifiutandola senza giustificato motivo.*

*Ma come visto, non è questo il caso essendo il ricorrente uno degli idonei non vincitori a cui è stata richiesta la disponibilità all'assunzione, non per il posto messo a concorso [assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori (ex Cat. C)], ma per un posto diverso che si è reso disponibile successivamente (assunzione a tempo indeterminato per 12 ore settimanali), siccome rinvenibile dall'adozione del P.I.A.O 2024/2026, giusta deliberazione di Giunta comunale n.23/2024 (quindi successiva addirittura alla approvazione della graduatoria del concorso de quo).*

*Siffatta circostanza rende ancor più illegittima la decisione dell'Ente convenuto, in quanto come ha precisato il G.A. <<ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, "per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione" e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l'amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazione secondo i criteri stabiliti da Corte cost. 25 giugno 2020, n. 126 che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall'art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.*

*È evidente allora che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse del ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.*

*Va aggiunto, inoltre, che l'essere vincitore di concorso (al pari dell'idoneità) notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell'interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum>>.*

*I principi innanzi esplicitati sono tutti coerenti con la ratio dell'istituto dello scorrimento che, per giurisprudenza pacifica, deve essere effettuato con la massima trasparenza, per prevenire il fenomeno corruttivo che può annidarsi in tale attività ed in conformità al buon andamento della pubblica Amministrazione secondo il canone di cui all'art. 97, comma 4, Cost., assicurando la piena conoscibilità degli eventuali scorrimenti delle graduatorie e, in ogni caso, seguendo rigorosamente l'ordine di merito della graduatoria da scorrere al fine di non limitare se non proprio negare il diritto di chi invece ivi rivesta una utile collocazione.*

*Pertanto essi devono trovare applicazione anche nel caso di specie quasi del tutto sovrapponibile a quello affrontato dalla pronuncia richiamata dove, addirittura, il chiamato all'assunzione aveva rinunciato a stipulare il contratto per i posti messi a concorso e che riproduceva tutte le condizioni previste dal bando , anche con riferimento all'impegno orario, e ciò nonostante il G.A ha ritenuto illegittima la sua esclusione dalla graduatoria.*

*Nel caso di cui si discute si ribadisce che il sig. Gigante era stato chiamato per un'assunzione part time e per sole dodici ore settimanali, anziché a tempo pieno come previsto dal bando, assunzione (solo quella) che ha rifiutato adducendo giustificati motivi di carattere familiare ed economico e dichiarandosi da subito disponibile ad un'assunzione full time coerente con il bando. Tanto più che né quest'ultimo né tanto*

*meno la richiesta di disponibilità all'assunzione di cui alla nota del 7.3.2025 hanno previsto la decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria, così ingenerando nel ricorrente il legittimo affidamento che avrebbe potuto continuare a mantenere la propria posizione di idoneo.*

*E del resto il ricorrente, nella nota di riscontro alla proposta di assunzione, ha espressamente dichiarato di non poter accettare solo quest'ultima non anche di rinunciare alla permanenza in graduatoria ed anzi si è subito dichiarato disponibile ad accogliere proposte di assunzione full time come previste dal bando.*

*Tanto ha fatto, lo si ripete ancora una volta, perché in nessun atto della procedura concorsuale né nella nota ricevuta vi era riferimento alcuno alla ipotesi decadenza, recte esclusione dalla graduatoria.*

*Anche sulla base di queste ultime considerazioni, altro G.A. (TAR Campania, sez. VIII, sentenza n- 07033/2023) ha annullato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria del vincitore del concorso che aveva rinunciato alla sottoscrizione del contratto per cui era stato bandito ed espletato il concorso:*

*<<Del resto tale ultimo effetto- cioè la decadenza dalla graduatoria (che avrebbe dovuto chiaramente essere previsto dal bando per rendere edotto il rinunciante delle conseguenze della propria scelta) sarebbe irragionevole e sproporzionato dal momento che la permanenza nella graduatoria è utile non solo al curriculum del vincitore ma anche per eventuali future assunzioni da parte della P.A. (si tratta, infatti, come dedotto di una graduatoria avente validità triennale dalla quale possono attingere in futuro sia il Comune di Gricignano di Aversa sia altri enti territoriali).>>*

*Ora, se la giurisprudenza amministrativa ha annullato i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria di chi è risultato vincitore del concorso e ha rinunciato alla presa di servizio (ipotesi disciplinata dall'art. 7 del bando de quo) o alla sottoscrizione del contratto sul posto messo a concorso, in quanto si tratta di una conseguenza affatto prevista dal bando (come del resto nel caso di specie, sempre secondo l'art. 7), perché mai si dovrebbe considerare legittima l'esclusione dalla graduatoria di un idoneo non vincitore che non ha accettato - adducendo un giustificato motivo- una proposta di assunzione per un posto di gran lunga diverso (in termini di impegno orario e quindi di retribuzione) da quello messo a concorso e non oggetto del bando qualificato dalla giurisprudenza come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.(l'unica che semmai il ricorrente era tenuto ad accettare)?!*

*Alla luce di quanto innanzi si insiste per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento degli atti impugnati in epigrafe.*

**2. SULLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.P.R. N. 487/1994. SULL'ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.**

L'amministrazione resistente ha sostanzialmente motivato l'esclusione dalla graduatoria del ricorrente invocando l'art. 17 DPR n. 487/1994 **come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. q) del DPR 82/2023** secondo cui:

«Art. 17 (Assunzione in servizio). - 1. **I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva.** Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

3. **Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.»**

Ebbene si tratta di un richiamo del tutto inconfidente al caso di specie e quivi erroneamente applicato:

sia perché la norma fa riferimento alla ipotesi generale e per così dire "fisiologica", e cioè ai casi di assunzioni in servizio disposte **dall'amministrazione procedente** e quindi in conformità delle disposizioni del bando della procedura espletata (quanto a inquadramento, profilo, impegno orario);

sia perché prevede espressamente la decadenza solo in caso di mancata presa di servizio senza giustificato motivo (e non è questo il caso);

sia ancora perché, lo si ribadisce, il bando che notoriamente rappresenta la *lex specialis* delle procedure concorsuali ed alle cui disposizioni l'amministrazione si è autovincolata non prevedeva affatto la decadenza dalla graduatoria.

E' evidente che l'Amministrazione invocando impropriamente l'art. 17 cit. ne ha palesemente violato il contenuto ed abbia altresì dato ai fatti un significato erroneo, illogico o irrazionale perché la suddetta disposizione normativa disciplina l'ipotesi dell'assunzione in servizio del vincitore (o dell'idoneo in caso di scorrimento di graduatoria) da parte dell'amministrazione procedente (art. 17 comma 1), **che viene disposta a valle della conclusione del concorso dalla stessa bandito (procedimentalizzato proprio dal citato dpr in tutte le sue modalità di svolgimento)** e quindi dopo la redazione del processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie (art. 15) e della presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina (art. 16).

La sequenza cronologia e logica delle norme è inequivocabile: ancora una volta si sta facendo esclusivo riferimento **al posto messo a concorso**, espletato dall'amministrazione e procedimentalizzato in tutte le sue fasi (artt. 15, 16 e 17) e per i quali hanno partecipato i candidati poi utilmente collocati in graduatoria che vengono chiamati a prendere servizio, o perché vincitori o perché idonei, in caso di scorrimento.

Non si sta facendo riferimento a qualsiasi proposta di assunzione per un posto diverso da quello oggetto del concorso! Non si può disporre l'esclusione dalla graduatoria per un concorso **a tempo pieno** e indeterminato quando la proposta di assunzione (e non la presa di servizio di cui all'art. 17cit) aveva ad oggetto **un'assunzione per 12 ore settimanali** posto diverso, sopravvenuto e

successivo al concorso espletato e all'esito del quale, meritatamente il sig. Gigante è risultato idoneo. Vieppiù in presenza di un rifiuto più che giustificato!

Del resto non è un caso che il Comune di Canosa evidentemente consapevole della forzatura interpretativa che stava operando nei confronti del sig. Gigante, aveva chiesto un parere (nota PEC del 20/06/2024, prot. n. 23176), al Dipartimento della Funzione pubblica **in merito alla conservazione del posto in graduatoria, solo in considerazione del fatto che trattasi di assunzione a tempo indeterminato ma parziale (12 ore settimanali).**

**In sostanza il Comune era già consapevole del fatto che la norma di cui all'art. 17 cit. non poteva trovare piena applicazione al caso di specie, totalmente diverso, e ciò nonostante ha ritenuto di applicarla così incorrendo nelle violazioni denunciate in epigrafe.**

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

\* **QUANTO AL FUMUS:** Per ragioni di brevità espositiva si rimanda a tutto quanto eccepito e dedotto nel corpo del presente ricorso a supporto dell'illegittimità degli atti impugnati. **QUANTO AL PERICULUM:** come innanzi evidenziato le graduatorie concorsuali hanno una validità ed un'efficacia limitata, nel caso di specie fino al 21.12.2026. Ne deriva che una pronuncia resa all'esito di un giudizio ordinario e quindi alla scadenza della stessa potrebbe ritenersi inutiliter data.

Vieppiù che nelle more altri Comuni hanno chiesto di utilizzare la graduatoria del Comune di Canosa quindi già all'attualità si sta concretizzando l'impossibilità per il sig. Gigante di essere chiamato per altre assunzioni, magari in Comuni limitrofi a quello della residenza della propria famiglia (Molfetta- v. convenzione con il Comune di Trani sebbene per l'assunzione a tempo determinato ma a tempo pieno) essendo stato escluso dalla graduatoria.

Egli infatti in mancanza dei provvedimenti adottati e di cui si chiede l'annullamento sarebbe stato il primo degli idonei in graduatoria ad essere chiamato per scorrimento della graduatoria.

Ed ancora l'impossibilità di poter essere considerato per assunzioni da effettuarsi a tempo indeterminato o a part time ma con impegno superiore alle 12 ore settimanali anche da parte di altri Comuni sta creando un notevole danno economico al ricorrente, costretto a vivere in un Comune di altra Regione italiana (doc. n. 17), lontano da casa pur di conservare un posto di lavoro a tempo indeterminato che al momento è l'unico che gli consente di garantire una esistenza dignitosa alla propria famiglia (doc. n. 18).

Per i motivi sopra esposti, il sig. Gigante, rappresentato e difeso ut supra, rassegna le presenti conclusioni e

#### **CHIEDE**

**Che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, dato atto – previa sospensione cautelare dell'atto impugnato e/o adozione ex art. 55 e 56 c.p.a. dei provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio – si compiaccia di:**

#### **Accertata l'illegittimità e/o la nullità:**

-Della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE n. 663 del 7.4.2025 (doc. n. 9) di esclusione del sig. Gigante-idoneo classificatosi al 16mo posto- dalla graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat.C), approvata con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2451 del 22/12/2023.

-nonché della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE n. 692 del

**9.4.2025** (doc. n. 10) di presa d'atto della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 663/2025. Aggiornamento graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C) aggiornata all'11.4.2025

-Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente anche se di contenuto ignoto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente,

**annullarli e/o dichiararli nulli e/o privi di effetti** nonché adottare ogni conseguente statuizione ai fini del reinserimento in graduatoria del ricorrente per la durata di vigenza della graduatoria per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C)

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati e procuratori.

\* \* \*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C), indetto dal Comune di Canosa di Puglia;
2. determinazione dirigenziale del II Settore Programmazione, Bilancio, Rendicontazione, Tributi e Personale Reg. gen. n. 2451 del 22/12/2023
3. Graduatoria di merito finale del 21.12.2023;
4. determinazione dirigenziale n. 1343 del 02/07/2024;
5. determinazione dirigenziale n 1433 del 16/07/2024;
6. determinazione dirigenziale Reg. gen. n. 518 del 18/03/2025;
7. richiesta del 7.3.2025 di disponibilità alla assunzione presso il Comune di Canosa a tempo indeterminato **e parziale per sole n.12 ore settimanali;**
8. riscontro pec del sig. Gigante del 10.3.2025;
9. determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE **n. 663 del 7.4.2025;**
- 9.bis notifica della determinazione dirigenziale n. 663 del 7.4.2025 **avvenuta in data 8.4.2025;**
10. determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia- II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE **n. 692 del 9.4.2025;**
10. bis graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Cat C) aggiornata all'11.4.2025;
- 10.ter notifica al ricorrente della determinazione dirigenziale n. 692/2025 e della graduatoria che confermava l'esclusione dalla stessa del sig. Gigante ;
11. nota pec del 9.4.2025 del sig. Gigante di impugnativa e contestazione;
12. nota pec del 17.4.2025 della deducente difesa;
13. contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Avigliano;
14. nota del 18.4.2025 del Comune di Canosa di riscontro della nota pec del 17.4.2025;
15. nota di sollecito del 13.5.2025;
16. deliberazione G.C. Comune di Canosa n. 95 dell'8.5.2025 di approvazione convenzione tra i comuni di Trani e Canosa di Puglia per utilizzo graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 agente di p.l. - area

degli istruttori ed allegata convenzione utilizzazione graduatoria;  
17. contratto di affitto;  
18. stato di famiglia

Con ogni ulteriore riserva di deduzioni, controdeduzioni e produzione di documenti.

\* \* \*

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che il ricorrente è esente dal versamento, in quanto non ha avuto un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 del D.P.R. n.115 del 2002.*

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE  
NEL CONFRONTI DEGLI ALTRI CONTROINTERESSATI EX ART. 41 COMMA 4 CPA  
ED ART. 151 CPC, O. IN SUBORDINE. EX ART. 150 C.P.C.**

*Al fine di ottemperare alla disposizione codicistica ex art. 41, comma 2 cpa , è stato indicato uno solo degli eventuali controinteressati, idoneo non vincitore collocato in graduatoria in posizione successiva a quella del ricorrente siccome identificabile aliunde.*

*Invero, come si evince anche dalla graduatoria finale di merito da ultimo aggiornata dal Comune di Canosa di Puglia (doc. n. 10 bis) , gli idonei collocati dalla 18ma posizione in poi risultano indicati unicamente attraverso un codice.*

*Pertanto ove l'Ecc.mo Collegio dovesse ritenere che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso debba essere notificato anche agli ulteriori idonei in graduatoria potenzialmente controinteressati, vale a dire agli idonei collocati dal 18mo posto della graduatoria finale di merito aggiornata all'11.4.2025 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat C), che non risultano individuati né individuabili in quanto identificati nella graduatoria stessa attraverso un codice*

**si chiede**

*di essere autorizzati alla notifica agli altri controinteressati ai sensi degli artt. 41 comma 4 c.p.a e art. 151 cpc..*

*Invero quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, rilevato che:*

- 1. la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'impossibilità della loro identificazione;*
- 2. risulta difficoltoso altresì esperire l'attività di rintracciamento degli eventuali*

*controinteressati, trattandosi di soggetti sconosciuti e dei cui dati anagrafici e indirizzi di residenza e/o domicilio assai difficilmente potrà essere ottenuto un riscontro preciso, non essendo ricavabili aliunde;*

- 3. sussistono altresì ragioni di celerità ed economia processuale, atteso che l'attività di identificazione, rintracciamento e successiva notifica a ciascuno dei controinteressati si porrebbe, in ogni caso, come eccessivamente onerosa per il Ricorrente ed oltremodo gravosa per lo svolgimento del contenzioso, con il rischio concreto di allungamento delle tempistiche dovute a possibili rinvii di udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento;*
- 4. la pubblicazione in G.U. appare oltremodo onerosa per il Ricorrente;*
- 5. tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria tanto dal Giudice Amministrativo quanto dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive; si ritengono integrati i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del Comune di Canosa. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati.*

**In alternativa e in subordine**, *nella denegata ipotesi in cui codestol'Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. mediante espletamento degli adempimenti normativamente previsti.*

\* \* \*

*Salvis iuribus.*

*Con osservanza.*

*Bari, 6.6.2025*

*prof. Avv. Domenico Garofalo*

*Avv. Madia Rita Favia*

**- INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:**

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. 906/25 assegnato all'odierno ricorso) e

dell'anno di deposito (2025) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali).

**-ESTREMI DELL'ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:**

ordinanza TAR Puglia -Bari, sez. I, n. 239/2025 con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ed in esecuzione della quale viene effettuata la pubblicazione.

Bari, 25.7.2025

Prof. Avv. Domenico Garofalo

Avv. Madia Rita Favia